Prot. 3030/2025 del 02/10/2025 - A - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Foggia
Prot. 1606/2025 del 30/05/2025 - P - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Foggia

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI-CULTURALI PROMOSSI DALL'OMCEO - FG

****

Premesso

- Che tra i fini istituzionali dell'OMCEO -FG, così come disciplinato dall'art.3 del DLCPS n.233 del 13-09-1946 e successive modifiche e o integrazioni, rientra anche quello di promuovere eventi formativi-culturali principalmente in favore dei propri iscritti, estensibili a tutte le categorie professionali direttamente e o indirettamente collegabili al settore sanitario;

- Che tali eventi formativi possono prevedere l'attribuzione di crediti formativi come previsto dalla norma istitutiva dell'obbligo di aggiornamento professionale;

- che tali eventi possono essere organizzati sia in presenza che da remoto mediante l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche;

- che l'OMCEO-FG dispone di n.03 sale adeguatamente attrezzate per ospitare tali eventi;

Tutto quanto sopra premesso,

si è reso necessario al fine di ottimizzare ed uniformare le procedure finalizzate alla promozione, progettazione, organizzazione e gestione degli eventi in questione, di predisporre il presente regolamento.

Art.1

Sono consentiti tutti gli eventi formativi – culturali che avranno ottenuto il consenso preventivo dal Consiglio di Presidenza (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Presidente CAO) e la ratifica del Consiglio Direttivo. Per ciascun evento formativo-culturale contestualmente alla delibera di ratifica da parte del Consiglio Direttivo dovrà essere designato un responsabile scientifico scelto preferibilmente tra gli iscritti all'OMCEO-FG. Nel caso di eventi con attribuzione di crediti formativi il responsabile scientifico potrà essere scelto anche tra soggetti non iscritti all'OMCEO-FG purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di ECM.

Art.2

Non è consentito promuovere, organizzare e gestire eventi di natura politica.

Art.3

La partecipazione ai citati eventi da parte degli Iscritti all'OMCEO-FG sarà di norma gratuita salvo il caso in cui il Consiglio Direttivo, per motivi eccezionali, ritenga opportuno richiedere ai partecipanti il pagamento di un concorso spese per l'evento formativo;

Art.4

È esclusa qualunque forma di sponsorizzazione in favore dei citati eventi.

Art.5

È consentito all'OMCEO-FG ricevere da Enti Pubblici e o Privati contributi finalizzati a sostenere le attività formative e culturali escludendo però qualunque attività volta a reclamizzare o a far conoscere l'identità o l'eventuale prodotto o le finalità dell'ente erogante.

Art.6

Nel rispetto della natura giuridica dell'OMCEO-FG di Ente Pubblico Non Economico, nonché nel rispetto delle finalità istituzionali dello stesso sono escluse tutte le attività di natura Commerciale, direttamente o indirettamente collegate agli eventi formativi e culturali promossi dallo stesso. Pertanto, durante lo svolgimento di tali eventi organizzati e gestiti direttamente dall'OMCEO-FG non dovranno essere esposti manifesti, locandine e materiali simili aventi finalità pubblicitarie. Tale divieto non opererà nel caso in cui l'OMCEO-FG, nella veste di Ente Promotore-Committente, avrà affidato ad un Ente terzo l'incarico di promuovere, organizzare, e gestire l'evento formativo-culturale, consentendogli in tal caso di svolgere le attività anche di natura commerciale e ciò al fine di contenere i costi di realizzazione dell'evento.

Sarà quindi consentito all'ente incaricato di fissare eventualmente anche una quota di partecipazione a carico dei partecipanti, purché autorizzata preventivamente dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo e il tutto si svolga nel rispetto, da parte dell'ente gestore dell'evento, di tutte le norme di natura civile, penale, di sicurezza e sanitarie vigenti, con conseguente manleva da ogni responsabilità dell'OMCEO-FG.

Art.7

Nel caso in cui gli eventi formativi prevedano l'attribuzione di crediti formativi in favore dei Partecipanti, l'OMCEO-FG dovrà rispettare e /o far rispettare tutte le norme vigenti in materia di ECM.

Art.8

Gli eventi culturali e formativi in questione dovranno volgersi preferibilmente presso la sede dell'OMCEO-FG. Tuttavia gli stessi potranno svolgersi anche presso strutture estranee all'OMCEO-FG

eventualmente disponibili sia a titolo gratuito che oneroso, con delibera favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Le sale convegni dell'OMCeO-FG sono:

a) Auditorium Trecca (capienza massima partecipanti n. 168)
b) Sala Nigri (capienza massima partecipanti n. 25)
c) Sala D'Apolito (capienza massima partecipanti n. 20)

Art.10

Le sale di cui sopra , nel rispetto delle regole inderogabili in materia di sicurezza, possono ospitare congressi, conferenze, riunioni e quant'altro possa essere utile al progresso culturale, sociale degli iscritti all'Ordine, purché compatibili con l'esercizio della Professione Medica e con carattere scientifico e o istituzionale.

Art.11

Le sale, fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, potranno essere concesse anche a soggetti privati, enti pubblici e privati, a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale addebito delle spese per la presenza di un operatore tecnico convenzionato con OMCEO FG e /o il puro costo del personale richiesto.

Art.12

L'autorizzazione all'utilizzo delle sale in questione è subordinata, per effetto delle norme vigenti che ne regolano il funzionamento e la sicurezza, al non superamento del numero massimo dei partecipanti, specificate al precedente art. 9.

Art.13

Il coordinamento delle attività che devono svolgersi nei suddetti locali è affidato al Presidente o ad un suo delegato.

Art.14

Gli uffici amministrativi OMCeO-FG ricevono le istanze e, dopo aver constatato la regolarità e completezza dei documenti allegati a supporto dell'istanza, la trasmettono al Segretario per gli adempimenti successivi.

Art.15

È fatto divieto agli Uffici di calendarizzare eventi che impegnino una o più sale in assenza di una preventiva autorizzazione del Presidente o di un suo delegato.

Art.16

L'utilizzo delle sale può essere concesso anche ai Consiglieri, Componenti CAO ed ai Revisori purché nel rispetto delle finalità istituzionali.

Ad essi è consentito libero accesso alle strutture ordinistiche anche nelle ore e nei giorni non previsti dal presente regolamento, tenendo conto del calendario degli eventi già programmati.

Il Consigliere, il Componente CAO ed il Revisore si assumono la responsabilità del mantenimento dello stato di fatto dell'ambiente utilizzato e della attrezzatura impiegata.

Art.17

Ad eccezione dei consiglieri, dei componenti CAO e dei Revisori, la richiesta di utilizzo delle sale deve essere formulata almeno 60 giorni prima dell'evento, redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento.